

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020

PROPOSTA DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA IN SICILIA

La finalità della proposta è sostenere la riattivazione del primario comparto industriale siciliano fortemente colpito dalla attuale situazione di emergenza sanitaria COVID – 19 in un contesto già di profonda stagnazione economica e produttiva della Sicilia.

Il settore industriale conta oltre 200.000 addetti, circa $\frac{1}{4}$ degli occupati in Sicilia e la rivitalizzazione dello stesso con un valore aggiunto di oltre 9 miliardi di euro ed oltre 27 mila aziende è determinante per la tenuta anche di tutto l'indotto e di gran parte delle esportazioni siciliane.

La misura proposta mira al mantenimento e consolidamento di una realtà economica determinante per potere riattivare il sistema Sicilia colpito duramente dalle misure di contenimento adottate per il contenimento della Pandemia da COVID 19 per le attività escluse in base al codice ATECO.

Lo scopo è sicuramente sostenere l'imprenditoria siciliana ma al contempo creare le condizioni non solo di mantenimento dei livelli occupazionali ma facilitare anche un progressivo processo di ricapitalizzazione che in uno alle misure di consolidamento delle esposizioni finanziarie di cui al comma 7 permettano di proiettarsi verso un rapido recupero delle quote di mercato che altrimenti sarebbero irrimediabilmente compromesse da analoghe misure già adottate per i comparti produttivi di altri paesi europei.

La quantificazione finanziaria è basata sulla stima di massima di una ripartizione degli addetti, fra full time e part time, in rapporto, rispettivamente, 4 a 1 e sulla base di una retribuzione individuale lorda di circa 30.000,00 euro annuali ed una incidenza del 27% degli oneri previdenziali per la quota a carico dell'azienda,

L'impatto finanziario è pari a non oltre 1,2 mld in ragione d'anno e nella ripartizione triennale l'incidenza è di 600 mil. nel 2020, 1.200 mil. nel 2021 e di 600 mil. nel 2022.

Contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'industria colpite dalle misure di contenimento COVID 19

1. Al fine di sostenere il settore industriale siciliano e favorire il rilancio delle attività del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione, la Regione, in armonia agli interventi previsti a livello nazionale, riconosce alle PMI, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, produttrici di beni e servizi e operanti nelle categorie industria così come definita dalla classificazione delle CCIAA e che procedano al mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati alla data del 1 aprile 2020 per almeno 2 anni, contributi a fondo perduto in conto capitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano, sede legale e/o almeno un'unità locale in Sicilia da almeno 2 anni, contributi commisurati al costo degli oneri previdenziali per la quota a carico dell'azienda per un periodo di mesi..... Dal beneficio sono comunque escluse le aziende con una quota di partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale sociale.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto nella misura corrispondente agli oneri previdenziali – quota a carico azienda e comunque nella misura massima di 500 euro mensili per ciascuna unità di lavoro che risulta assunta a tempo pieno alla data del 1 aprile 2020 a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

4. I benefici di cui al comma precedente sono erogati alle aziende beneficiarie dall'IRFIS FinSicilia mediante procedura a sportello sulla base dei dati UNIEMENS aziendali e della dichiarazione di impegno del datore di lavoro al mantenimento per almeno 2 anni dei livelli occupazionali dichiarati al 1 aprile 2020.

5. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo proporzionalmente alle unità cessate con l'obbligo di procedere restituzione delle somme ricevute pro-quota.

6. Ai Consorzi di garanzia FIDI vigilati dalla Banca d'Italia ex art.106 TUB è attribuita una complessiva somma di 60.000 migliaia di euro per impieghi diretti volti a garantire la liquidità delle imprese di cui al comma 1 ovvero per operazioni di consolidamento delle esposizioni finanziarie delle stesse imprese con piani di ammortamento non inferiori a 15 anni.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 600.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020, 1.200.000 migliaia di euro per l'esercizio 2021 e 600.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione xx, Programma xx, capitolo xxxxxx - accantonamento xxxxx).